

REGOLAMENTO (CEE) N. 3868/90 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1990****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/88 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 un'integrazione dev'essere concessa al cotone non sgranato raccolto nella Comunità quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1355/90 del Consiglio ⁽⁴⁾ per la campagna 1990/1991;

considerando che il prezzo d'obiettivo fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 2219/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce il prezzo di obiettivo fissato in ecu dal Consiglio nel settore del cotone e ridotto a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 ⁽⁵⁾;

considerando che, in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, all'importo dell'aiuto viene applicata la riduzione fissata dal regolamento (CEE) n. 2511/90 della Commissione ⁽⁶⁾ per quanto concerne i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento probabile in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgrana-

tura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi ultimi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato, e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2432/90 ⁽⁸⁾, somma da cui sono state detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità d'acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni indicate più sopra occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime d'integrazioni, occorre prendere in considerazione, nel quadro del calcolo di queste ultime:

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 31. 7. 1990, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 23.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'integrazione deve essere fissata una volta al mese in modo da garantire la sua messa in applicazione fin dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 44,277 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.